

Codice A1906A

D.D. 5 luglio 2022, n. 237

**L.r. 23/2016 - subingresso parziale nell'autorizzazione alla coltivazione del giacimento di sabbia e ghiaia della cava sita in loc. Madonna degli Olmi del Comune di Carignano (TO) limitatamente al mappale identificato al N.C.T. Foglio n. 96, particella n. 137, da parte della Società ESCOSA S.p.A. che subentra alla Società CAVA DEGLI OLMI s.r.l. - POS. M0019T**



**ATTO DD 237/A1906A/2022**

**DEL 05/07/2022**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A19000 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE**

**A1906A - Polizia mineraria, cave e miniere**

**OGGETTO:** l.r. 23/2016 – subingresso parziale nell’autorizzazione alla coltivazione del giacimento di sabbia e ghiaia della cava sita in loc. Madonna degli Olmi del Comune di Carignano (TO) limitatamente al mappale identificato al N.C.T. Foglio n. 96, particella n. 137, da parte della Società ESCOSA S.p.A. che subentra alla Società CAVA DEGLI OLMI s.r.l. - POS. M0019T

Considerato che:

il sig. Gianluca Carpignano in qualità di legale rappresentante della società ESCOSA S.p.A., con sede legale in Corso Lombardia 205, 10151 Torino (TO), P.IVA 05162570013, in data 16 giugno 2022, con nota prot. n. 6632, ha presentato alla Regione Piemonte, Direzione Competitività del sistema regionale, Settore Polizia mineraria, cave e miniere, ai sensi della l.r. 23/2016, istanza di subingresso parziale nell’autorizzazione in capo alla Società CAVA degli OLMI S.r.l. per la coltivazione del giacimento di sabbia e ghiaia della cava sita in loc. Madonna degli Olmi del Comune di Carignano (TO), limitatamente al mappale identificato al N.C.T. Foglio n. 96, particella n. 137;

la richiesta di cui all’art. 20 della l.r. 23/2016 prevede il subingresso alle stesse condizioni dettate nell’atto autorizzativo vigente in capo alla Società CAVA degli OLMI S.r.l. per la coltivazione del giacimento di sabbia e ghiaia della cava sita in loc. Madonna degli Olmi del Comune di Carignano (TO);

l'esercizio dell'attività estrattiva in aree protette a gestione regionale, in aree contigue o in zone naturali di salvaguardia è normato dalle l.l.r.r. 23/2016 e 44/2000;

il sito ricade nell’area contigua della Fascia fluviale del Po piemontese ed è ricompreso nello schema grafico n. 12 del Piano d’Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po;

il sito è vincolato dalle disposizione del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico, PAI (DPCM del 24152001, DGR n. 64-7417 del 71412014) ed è sottoposta a vincolo paesaggistico (d.lgs 42/2004);

Visti:

la determina dirigenziale del Settore Polizia mineraria cave e miniere. n. 502 del 10 settembre 2019, con la quale è stata rinnovata l'autorizzazione alla Società CAVA degli OLMI S.r.l. per l'attività estrattiva e la contestuale realizzazione degli interventi di recupero ambientale, fino al 04 aprile 2024;

l'autorizzazione paesaggistica n. 188 del 20 maggio 2019 rilasciata dal Comune di Carignano ai sensi del d.lgs 42/2004 con scadenza in data 21 settembre 2024;

Valutato che:

a seguito del sopralluogo espletato in data 03 maggio 2022 è stato possibile verificare che lo stato dei luoghi è conforme a quanto riportato nella documentazione allegata all'istanza di subingresso oggetto della presente determinazione;

Considerato che:

la Società CAVA degli OLMI S.r.l. è titolare dell'autorizzazione alla coltivazione della cava rilasciata dal Settore polizia mineraria cave e miniere, con determinazione dirigenziale n. 502 del 10 settembre 2019;

l'istanza di subingresso è funzionale al completamento dei lavori già previsti dal progetto autorizzato nel mappale identificato al N.C.T. Foglio n. 96, particella n. 137;

da quanto sopra esposto, l'approvazione dell'istanza di subingresso nella coltivazione della cava in località Madonna degli Olmi del Comune di Carignano (TO), richiesta per i lavori già previsti dal progetto autorizzato, avviene a seguito della:

- valutazione positiva dei criteri previsti all'art. 20 comma 2 della l.r. 23/2016;
- accertamento della conformità dei luoghi a quanto riportato nella documentazione allegata all'istanza di subingresso;
- verifica che il progetto dei lavori ancora da eseguire è invariato rispetto a quello già approvato.

Considerato inoltre che il progetto stesso:

- assicura la gestione dell'area sotto il profilo della vigilanza e della sicurezza;
- prevede i medesimi tempi e le stesse condizioni dettate nel vigente atto autorizzativo.

Si è quindi ritenuto di accogliere l'istanza di subingresso parziale nell'autorizzazione, ai sensi della l.r. 23/2016, alla coltivazione del giacimento di sabbia e ghiaia della cava sita in loc. Madonna degli Olmi del Comune di Carignano (TO), con le seguenti specifiche condizioni:

- è concesso alla società ESCOSA S.p.A., con sede legale in Corso Lombardia 205, 10151 Torino (TO), P. IVA 05162570013, il subingresso parziale nell'autorizzazione ai sensi della l.r. 17 novembre 2016 n. 23, fino al 04 aprile 2024, per i lavori di coltivazione del giacimento di sabbia e ghiaia della cava sita in loc. Madonna degli Olmi del Comune di Carignano (TO), sul mappale identificato al N.C.T. Foglio n. 96, particella n. 137;
- la garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art 33 della l.r. 23/2016 e secondo i criteri della D.G.R. n. 17 – 8699 Piemonte del 5 aprile 2019, non dovrà subire variazioni rispetto a quella già in capo alla società ESCOSA S.p.A., in quanto il mappale identificato al N.C.T. Foglio n. 96, particella n. 137, oggetto del subingresso, è costituito in parte da superficie interessata dallo specchio d'acqua

ed in parte da una porzione di sponda che è stata recuperata a cura della società CAVA degli OLMI S.r.l., con conseguente svincolo della garanzia finanziaria avvenuto con la determinazione dirigenziale del Settore pianificazione e verifica delle attività estrattiva n. 107 del 25 maggio 2009;

- fatte salve le prescrizioni dettate nel presente provvedimento, restano valide tutte le prescrizioni dettate nel precedente atto autorizzativo del Settore Polizia mineraria cave e miniere, n. 502 del 10 settembre 2019;
- devono essere rispettate le prescrizioni di cui all'autorizzazione paesaggistica n. 188 del 20 maggio 2019 rilasciata dal Comune di Carignano ai sensi del d.lgs 42/2004 con scadenza in data 21 settembre 2024;
- l'inosservanza ad ogni singola prescrizione contenuta nella presente determinazione comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 37 commi 2 e 3 della l.r. 23/16;
- sono fatte salve le disposizioni di cui al D.P.R. 128/1959 sulle norme di Polizia Mineraria e quelle previste dal Codice Civile o da regolamenti locali.

Tutto ciò premesso:

visti gli Atti d'Ufficio e il progetto allegato all'istanza,

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"
- d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 17 "Funzioni dei dirigenti")
- Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del Bacino del Po approvato con DPCM 24 maggio 2001 e pubblicato sulla GU n. 183 dell'8 agosto 2001
- Piano d'Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po approvato con DCR n. 982-4328 dell'8 marzo 1995, riconfermato dal Consiglio regionale con DCR n. 243 -17401 del 30 maggio 2002
- legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 "Statuto della Regione Piemonte", Titolo VI (Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale)
- d.lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale"
- l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"
- d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"
- circolare del Gabinetto della Presidenza regionale prot. n. 6837/SB 01.00 del 5 luglio 2013 contenente prime indicazioni interpretative e operative per l'applicazione del sopra citato decreto legislativo

- l.r. del 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione"
- l.r. del 17 novembre 2016 n. 23 "Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave"
- Piano Triennale di prevenzione della corruzione (PTPC 2021-2023) approvato con D.G.R. n. 1-3082 del 9 Aprile 2021
- l.r. del 14 dicembre 1998, n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione";
- D.G.R. 14 giugno 2021, n. 1-3361 "Parziale modifica della disciplina del sistema dei controlli interni approvata con D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046"

*determina*

per quanto espresso in premessa e che qui sostanzialmente e integralmente si richiama:

di concedere alla Società ESCOSA S.p.A., con sede legale in Corso Lombardia 205, 10151 Torino (TO), P. IVA 05162570013, il subingresso parziale nell'autorizzazione ai sensi della l.r. 17 novembre 2016 n. 23, fino al 04 aprile 2024, per i lavori di coltivazione del giacimento di sabbia e ghiaia della cava sita in loc. Madonna degli Olmi del Comune di Carignano (TO), sul mappale identificato al N.C.T. Foglio n. 96, particella n. 137;

che la garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art 33 della l.r. 23/2016 e secondo i criteri della D.G.R. n. 17 – 8699 Piemonte del 5 aprile 2019, non dovrà subire variazioni rispetto a quella già in capo alla società ESCOSA S.p.A., in quanto il mappale identificato al N.C.T. Foglio n. 96, particella n. 137, oggetto del subingresso, è costituito in parte da superficie interessata dallo specchio d'acqua ed in parte da una porzione di sponda che è stata recuperata a cura della società CAVA degli OLMI S.r.l., con conseguente svincolo della garanzia finanziaria avvenuto con la determinazione dirigenziale del Settore pianificazione e verifica delle attività estrattiva n. 107 del 25 maggio 2009;

fatte salve le prescrizioni dettate nel presente provvedimento, restano valide tutte le prescrizioni dettate nel precedente atto autorizzativo del Settore Polizia mineraria cave e miniere, n. 320 del 14/10/2020;

devono essere rispettate le prescrizioni di cui all'autorizzazione paesaggistica n. 188 del 20 maggio 2019 rilasciata dal Comune di Carignano ai sensi del d.lgs 42/2004 con scadenza in data 21 settembre 2024;

l'inosservanza ad ogni singola prescrizione contenuta nella presente determinazione comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 37 commi 2 e 3 della l.r. 23/16;

sono fatte salve le disposizioni di cui al D.P.R. 128/1959 sulle norme di Polizia Mineraria e quelle previste dal Codice Civile o da regolamenti locali.

la presente determinazione sarà inviata al Comune di Carignano e all'Ente di gestione del parco del Po piemontese per quanto di competenza;

Avverso il presente atto è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di

comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dall'art. 5 della l.r. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1906A - Polizia mineraria, cave e miniere)  
Firmato digitalmente da Edoardo Guerrini